

Ordinanza sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping (Ordinanza sui controlli antidoping)

del 17 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11 e capoverso 3 e 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972¹ che promuove la ginnastica e lo sport,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi per i controlli antidoping, la sorveglianza di quest'ultimi e il controllo dell'importazione di sostanze dopanti.

Sezione 2: Controlli antidoping

Art. 2 Organo di controllo antidoping

¹ La competente associazione mantello dello sport svizzero incarica un organo centrale dell'esecuzione dei controlli antidoping (organo di controllo antidoping). Tale organo deve essere indipendente dalle singole federazioni sportive.

² Almeno una volta l'anno, l'organo di controllo antidoping allestisce, all'attenzione della commissione di vigilanza, un rapporto sui controlli antidoping eseguiti.

Art. 3 Commissione di vigilanza

¹ La Commissione federale dello sport (CFS) è la commissione di vigilanza competente nel campo dei controlli antidoping.

² Sorveglia, sulla base dei rapporti dell'organo di controllo antidoping, l'osservanza dei requisiti minimi per i controlli antidoping.

³ Può chiedere ulteriori informazioni e procedere a ispezioni in occasione dei controlli antidoping, nonché ad audizioni.

RS 415.052.2

¹ RS 415.0; RU 2001 2824

Art. 4 Requisiti minimi per lo svolgimento dei controlli antidoping

¹ L'organo di controllo antidoping allestisce ogni anno un piano dei test. Vi stabilisce:

- a. il numero di controlli da effettuare;
- b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;
- c. la ripartizione tra controlli durante l'allenamento e controlli durante le competizioni;
- d. il programma annuale.

² La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante una procedura indipendente dalla disciplina sportiva e non deve essere né prevedibile né calcolabile per le persone da controllare e il loro ambiente.

³ I controlli devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. devono avvenire senza preavviso; per motivi gravi, possono essere annunciati nel singolo caso. La sfera privata delle persone controllate va protetta;
- b. la procedura e il materiale devono essere conformi agli standard internazionali;
- c. i prelievi effettuati sono trasportati sino al laboratorio di analisi lungo un percorso verificabile (catena di sorveglianza);
- d. le condizioni di trasporto, segnatamente il tipo d'imballaggio, gli influssi ambientali e la durata, non devono compromettere l'analisi.

Art. 5 Requisiti minimi per l'analisi

¹ L'analisi deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l'esecuzione di analisi antidoping.

² Il laboratorio di analisi redige un rapporto di analisi all'attenzione dell'organo di controllo antidoping. Tale rapporto è confidenziale.

Art. 6 Utilizzazione dei risultati delle analisi e procedura disciplinare

¹ Il laboratorio di analisi e l'organo di controllo antidoping trattano i risultati delle analisi in maniera documentabile, credibile e conforme agli standard internazionali.

² Se i risultati dell'analisi sono positivi, l'organo di controllo antidoping ne informa immediatamente:

- a. l'istanza disciplinare competente della federazione, chiedendole l'apertura di un procedimento disciplinare;
- b. la commissione di vigilanza.

Art. 7 Inosservanza dei requisiti minimi

In caso di inosservanza dei requisiti minimi per i controlli antidoping, il dipartimento, su proposta della commissione di vigilanza, può ridurre o negare i sussidi federali conformemente all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport.

Sezione 3: Controllo dell'importazione**Art. 8**

¹ Il controllo alla frontiera incombe agli organi doganali.

² Se all'atto dell'importazione vi è il sospetto che determinate merci siano destinate a fini di doping, gli organi doganali sono autorizzati a trattenerle, a informare le autorità esecutive competenti e, se del caso, a sporgere denuncia alle autorità di perseguimento penale.

³ Il collocamento in depositi doganali è considerato come importazione.

Sezione 4: Entrata in vigore**Art. 9**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

17 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz